

Zogno (BG) Via Mazzini 1
Bergamo (BG) Passaggio Don Seghezzi 3
Serina (BG) Via Dante Alighieri 12

Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

Zogno, li 16 Aprile 2010

Circolare n.6

FOCUS

1. Modello Intrastat anche per le prestazioni di servizi
2. Prove nel contenzioso tributario: ammesse le intercettazioni telefoniche
3. La revisione legale: novità per società e collegi sindacali

NOTIZIE FLASH

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

- Iva versata all'estero, le modalità per chiedere il rimborso

AGEVOLAZIONI

- Bonus "tessile", pronto il modello
- Il decreto attuativo degli incentivi pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- Incentivi, da giovedì 15 il via agli sconti
- Calamità naturali: Alluvionati Calabria, contributi per case e aziende
- Commissione europea: Franchigia doganale di merci importate in Abruzzo
- Crediti di imposta per la produzione di film, definite le regole
- Proiezioni digitali, indicazioni su come detassarle

LAVORO

- Commercio, turismo e vigilanza, definiti i criteri per la mobilità
- Lavoratori distaccati Ue, nuova disciplina per l'esonero contributivo
- Stanziati i fondi per la Cig

ACCERTAMENTO

- Manifatture, servizi, professioni e commercio, approvati nuovi studi di settore
- Studi di settore, in Gerico 2010 la versione con i correttivi
- Vendite immobiliari e fisco, nuove indicazioni

PREVIDENZA

- Pisa, Lucca e Massa Carrara, per la sospensione dei contributi occorre l'istanza

CONTABILITÀ

- Casse ed Enti previdenziali, disciplinati i bilanci "tecnici"

IMPRESE

- Registro imprese, approvati i nuovi modelli
- "Comunica", istruzioni anche dall'Inail

BILANCIO

- Operazioni con parti correlate, lo IAS 24 più rigido del Codice Civile

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

- Appalti pubblici, cambiano le norme sui ricorsi

**Zogno (BG) Via Mazzini 1
Bergamo (BG) Passaggio Don Seghezzi 3
Serina (BG) Via Dante Alighieri 12**

Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

VERSAMENTI

- Diritti doganali, fissato l'interesse per il pagamento differito

DOGANE

- Accise, slitta il documento amministrativo elettronico
- Settore aeroportuale: Dogane, dichiarazioni di ingresso e uscita con nuove regole dal 2011

ACCISE

- Gasolio e GPL per riscaldamento, precisazioni sugli sconti

Zogno (BG) Via Mazzini 1
Bergamo (BG) Passaggio Don Seghezzi 3
Serina (BG) Via Dante Alighieri 12

Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

focus

MODELLO INTRASTAT ANCHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Il 20 aprile (26 aprile per coloro che inviano la dichiarazione per via telematica) scadrà il termine per l'invio dei Modelli Intrastat anche per le prestazioni di servizi «generici», resi e ricevuti da soggetti comunitari nel primo trimestre 2010.

Dovranno essere dichiarate tutte le **prestazioni intracomunitarie di servizi** che interessano le regole generali di tassazione e che sono soggette ad IVA nel Paese del committente ai sensi dell'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, per le quali l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat è sorto dall'anno 2010.

Ricordiamo che per la presentazione degli elenchi in dogana sono ora previste soltanto due periodicità:

- mensile, per le cessioni e gli acquisti di beni e servizi resi o ricevuti, qualora l'ammontare delle operazioni nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti effettuate dal soggetto passivo sia superiore ad euro 50.000,00;
- trimestrale, per i restanti soggetti. Il trimestre è quello solare.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la verifica della soglia di periodicità (50.000 euro) deve essere effettuata comprendendo i servizi resi o ricevuti a partire dal 1° gennaio 2010 (C.M. n. 14/E del 18 marzo 2010).

PROVE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: AMMESSE LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

Corte di Cassazione, Sezione V Civile, Sentenza n. 4306/2010

La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il tema dell'utilizzabilità, in sede di contenzioso tributario, dei risultati di intercettazioni telefoniche disposte in un procedimento penale, quali elementi indiziari forniti di gravità, precisione e concordanza, stante il divieto previsto dall'articolo 270, primo comma, c.p.p., secondo cui: *"I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza"*.

Secondo la quinta sezione della Corte di cassazione, il citato divieto non opera nel contenzioso tributario, ma resta confinato in ambito penale *"non potendosi estendere arbitrariamente l'efficacia di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti della difesa in quella sede, a domini processuali diversi, come quello tributario, muniti di regole proprie"*.

La motivazione evidenzia inoltre come la regola propria in materia di Iva è quella per cui la Guardia di finanza, cooperando con l'ufficio, trasmette documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti e ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (articolo 63, D.P.R. n. 633/1972). Ne consegue che un atto legittimamente assunto in sede penale e trasmesso all'Amministrazione tributaria in conformità alla disposizione del citato articolo 63, *"entra a far parte a pieno titolo del materiale probatorio e indiziario che il giudice tributario di merito deve valutare, dal momento che i suoi poteri d'indagine e di giudizio, definiti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, non incontrano i limiti posti al giudice penale, nella specie, dall'art. 270 c.p.p."*.

LA REVISIONE LEGALE: NOVITÀ PER SOCIETÀ E COLLEGI SINDACALI

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010, S.O. n. 58)

Zogno (BG) Via Mazzini 1
Bergamo (BG) Passaggio Don Seghezzi 3
Serina (BG) Via Dante Alighieri 12

Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 39/2010, contenente disposizioni di attuazione alla direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Le nuove previsioni introducono importanti novità per l'attività professionale di revisione legale; per l'efficacia di molte di queste (ad esempio concernenti il nuovo registro unico, il tirocinio e l'esame di idoneità del revisore legale) si dovranno attendere i relativi regolamenti attuativi.

Sono invece in vigore già dal 7 aprile 2010 le norme:

- sulla nomina, revoca e dimissioni dall'incarico di revisore, che vede l'organo di controllo (collegio sindacale) proporre il revisore o la società di revisione, con motivazione che considererà anche la congruità dell'onorario;
- sul concetto di indipendenza che comporta l'assenza fra revisore e società revisionata di relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, diretto o indiretto, nonché di relazioni derivanti da servizi diversi dalla revisione che ne compromettano l'indipendenza;
- sui criteri della determinazione del compenso del revisore o della società di revisione, con l'indicazione delle questioni da tenere in considerazione;
- sull'obbligatorietà del collegio sindacale nelle Srl;
- sulle disposizioni che si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico, che specificano definizione e periodo di incarico degli enti e vietano che negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale possa essere esercitata dal collegio sindacale (salvo eccezioni);
- sul regime sanzionatorio.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

IVA VERSATA ALL'ESTERO, LE MODALITÀ PER CHIEDERE IL RIMBORSO - Provvedimento 1° aprile 2010

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 1° aprile 2010 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Sono state emanate le norme attuative degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, in merito alle modalità di richiesta di rimborso:

- a. da parte dei soggetti passivi nazionali, dell'Iva pagata in un altro Stato membro;
- b. da parte di soggetti passivi non stabiliti in Italia, dell'Iva assolta nel territorio dello Stato.

Soggetti passivi stabiliti in Italia

I soggetti passivi nazionali presentano all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, un'apposita istanza, distintamente per ciascun periodo di imposta, entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento. I rimborsi vengono erogati direttamente dallo Stato membro competente secondo le proprie modalità.

Modalità di presentazione delle istanze

- direttamente, attraverso Entratel o Internet (Fisconline)
- tramite gli incaricati della trasmissione telematica
- tramite soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa
- tramite le Camere di Commercio italiane all'estero in possesso del riconoscimento governativo (di cui alla L. 1° luglio 1970, n. 518)

Attenzione

Gli incaricati, i soggetti delegati e le Camere di Commercio devono conservare un esemplare delle comunicazioni,

Zogno (BG) Via Mazzini 1
Bergamo (BG) Passaggio Don Seghezzi 3
Serina (BG) Via Dante Alighieri 12

Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

sottoscritto in originale dal richiedente il rimborso.

Adempimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate, ricevuta l'istanza (a fronte della quale rilascia una ricevuta e comunica il numero di protocollo), entro 15 giorni la deve inoltrare allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso.

Attenzione

Salvo "cause di forza maggiore", la ricevuta deve essere inviata in via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.

Istanza correttiva

Il contribuente può presentare - con le stesse modalità - un'istanza correttiva dei dati inseriti nella richiesta di rimborso originaria, purché non si inseriscano nuove fatture o documenti di importazione, dovendo, in quest'ultimo caso, presentare una nuova istanza di rimborso.

Presenza di cause ostative all'accoglimento dell'istanza

In presenza delle cause ostative indicate all'art. 38-bis1, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, l'istanza di rimborso non può essere inoltrata allo Stato membro competente. In questo caso, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, viene emesso un provvedimento motivato di rifiuto.

Correzione della percentuale di detrazione

Nel caso in cui alla fine dell'anno solare si abbia una percentuale di detrazione diversa da quella utilizzata in modo provvisorio nel corso dell'anno, entro l'anno solare seguente deve essere comunicata la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati membri destinatari delle richieste di rimborso.

Soggetti non residenti

Ai fini del rimborso dell'Iva assolta in Italia in relazione a beni e servizi qui acquistati e importati, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati Ue devono presentare un'apposita istanza in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti. L'istanza di rimborso si riferisce ad un periodo non inferiore al trimestre solare, sempreché di importo non inferiore a 400 euro. Il rimborso viene eseguito mediante accredito su conto corrente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione di accoglimento della richiesta.

Attenzione

Se l'importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore a 400 euro, l'istanza di rimborso è presentata con cadenza annuale, sempreché di importo non inferiore a 50 euro.

Termini per la richiesta di rimborso

RICHIESTA	QUANDO PUO' ESSERE PRESENTATA
TRIMESTRALE	A partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento.
ANNUALE	A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

Soggetti passivi stabiliti in Stati extra Ue

Se per tali Stati non esistono accordi di reciprocità, ai fini del rimborso dell'imposta assolta in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati, occorre presentare un'apposita richiesta entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento.

Zogno (BG) Via Mazzini 1
Bergamo (BG) Passaggio Don Seghezzi 3
Serina (BG) Via Dante Alighieri 12

Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI: BONUS “TESSILE”, PRONTO IL MODELLO - Comunicato Stampa 2 aprile 2010, n. 79

(Agenzia delle Entrate)

È disponibile il modello (con le relative istruzioni) che le aziende del settore tessile possono utilizzare per l'invio dei dati sugli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo finalizzati alla realizzazione di campionari. Come si ricorderà, si tratta di attività detassate dal recente decreto “incentivi”.

Attenzione

Le comunicazioni dovranno essere inviate dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011.

AGEVOLAZIONI: IL DECRETO ATTUATIVO DEGLI INCENTIVI PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE - Decreto Ministeriale 26 marzo 2010

(Ministero dello Sviluppo economico - Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010 il decreto 26 marzo 2010 attuativo degli incentivi di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 40/2010.

Il decreto attuativo prevede anche agevolazioni per l'acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica, nel dettaglio la classe energetica A e B, ma il preliminare di compravendita deve essere stato stipulato con atto di data certa dopo il 6 aprile. La concessione del contributo all'acquirente è subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica, secondo le procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo.

AGEVOLAZIONI: INCENTIVI, DA GIOVEDÌ 15 IL VIA AGLI SCONTI - Comunicato Stampa 2 aprile 2010

(Ministero dello Sviluppo Economico)

Per consumatori e imprese da giovedì 15 aprile sono operativi gli “sconti” previsti dal D.L. incentivi (D.L. 25 marzo 2010, n. 40) per ciclomotori, cucine, elettrodomestici, abbonamenti a Internet veloce, case ecologiche, motori marini e prodotti industriali.

Attenzione

Per attivare l'erogazione degli incentivi ai consumatori, i rivenditori devono iscriversi in un apposito elenco. A tal fine si devono registrare tramite l'apposito call center gestito da Poste Italiane, al numero verde 800.556.670, attivo da ieri (per gli abbonamenti ad internet veloce devono registrarsi soltanto gli operatori delle telecomunicazioni, e non i rivenditori, all'indirizzo email contributi.bandalarga@postecert.it).

CALAMITÀ NATURALI: ALLUVIONATI CALABRIA, CONTRIBUTI PER CASE E AZIENDE - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2010, n. 3862

(Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2010)

Possono essere concessi contributi fino al 70 per cento (nella misura massima di 30.000 euro per ciascuna unità abitativa), per ricostruire o ristrutturare le case distrutte o gravemente danneggiate a seguito delle calamità che hanno colpito la Calabria in febbraio. La medesima Ordinanza dispone contributi anche per sostituire impianti e macchinari, nonché scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

COMMISSIONE EUROPEA: FRANCHIGIA DOGANALE DI MERCI IMPORTATE IN ABRUZZO - Decisione 12 aprile 2010, n. 214

(Commissione europea - Gazzetta Ufficiale Unione europea 13 aprile 2010, L 92)

È stata emanata dalla Commissione europea una decisione in materia di importazione in franchigia doganale di

Zogno (BG) Via Mazzini 1
Bergamo (BG) Passaggio Don Seghezzi 3
Serina (BG) Via Dante Alighieri 12

Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dal terremoto, verificatosi in Abruzzo nell'aprile 2009.

AGEVOLAZIONI: CREDITI DI IMPOSTA PER LA PRODUZIONE DI FILM, DEFINITE LE REGOLE - Decreto ministeriale 21 gennaio 2010

(Ministero per i Beni e le Attività culturali - Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2010)

Definite le regole applicative del credito di imposta previsto per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche, in favore delle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle aziende di distribuzione ed esercizio cinematografico. La misura è stata introdotta dall'art. 1, commi 325 e 327, della Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244).

AGEVOLAZIONI: PROIEZIONI DIGITALI, INDICAZIONI SU COME DETASSARLE - Decreto ministeriale 21 gennaio 2010

(Ministero per i Beni e le Attività culturali - Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2010)

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha approvato anche le norme attuative per rendere operativo il credito di imposta previsto dalla Finanziaria 2008 per l'acquisto di impianti ed apparecchiature destinate alla proiezione digitale, in favore delle aziende di esercizio cinematografico.

LAVORO

LAVORO: COMMERCIO, TURISMO E VIGILANZA, DEFINITI I CRITERI PER LA MOBILITÀ - Decreto ministeriale 24 marzo 2010

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010)

Definiti i criteri ai fini della concessione per il 2010 del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità per:

- le aziende commerciali con più di 50 addetti;
- i dipendenti di aziende dei settori delle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), che occupino più di 50 addetti;
- le imprese di vigilanza con oltre 15 dipendenti.

LAVORO: LAVORATORI DISTACCATI UE, NUOVA DISCIPLINA PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO - Comunicato Stampa 13 aprile 2010

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Dal prossimo 1° maggio entra in vigore la nuova disciplina dettata per i lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea (artt. da 11 a 16 del Titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 e artt. da 14 a 21 del Titolo II del Regolamento n. 987/2009). Con riferimento a tali novità, il Ministero del Lavoro ha approvato la nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli Stati Ue.

LAVORO: STANZIATI I FONDI PER LA CIG - Comunicato Stampa 14 aprile 2010

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

È approdato in Gazzetta Ufficiale (la n. 84 del 12 aprile 2010) il D.M. 24 marzo 2010, in materia di finanziamenti alla Cassa Integrazione Straordinaria e la Mobilità, in attuazione dell'art. 2, comma 136, della Finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191).

Attenzione

Si ricorda che la Finanziaria 2010 autorizza il ricorso alla Cig e alla mobilità per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), con oltre 50 addetti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Zogno (BG) Via Mazzini 1
Bergamo (BG) Passaggio Don Seghezzi 3
Serina (BG) Via Dante Alighieri 12

Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO: MANIFATTURE, SERVIZI, PROFESSIONI E COMMERCIO, APPROVATI NUOVI STUDI DI SETTORE - D.M. 12 marzo 2010, D.M. 12 marzo 2010, D.M. 12 marzo 2010, D.M. 12 marzo 2010, D.M. 12 marzo 2010

(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2010, Supplemento Straordinario)
Dal Ministero dell'Economia sfornati altri studi di settore: 12 per le manifatture, 24 relativi ai servizi, 12 alle attività professionali e 21 interessanti il comparto del commercio. Relativamente alle attività professionali, poi, sono state inoltre approvate nuove analisi della territorialità specifica ed aggiornate alcune aree territoriali omogenee e i minimi provinciali.

ACCERTAMENTO: STUDI DI SETTORE, IN GERICO 2010 LA VERSIONE CON I CORRETTIVI - Comunicato Stampa 31 marzo 2010

(Agenzia delle Entrate)

La Commissione degli esperti ha approvato i nuovi “correttivi” destinati ad adeguare gli studi di settore alla crisi economica. Si tratta di misure che tengono conto dei dati forniti da associazioni di categoria, Banca d'Italia, Istat e da istituti di ricerca. I nuovi correttivi saranno utilizzati per aggiornare il software Gerico 2010.

Cosa cambia

TIPOLOGIA di ANALISI	AMBITO di APPLICAZIONE del CORRETTIVO
“Normalità economica” per i soggetti che presentano una contrazione dei ricavi/compensi	- Durata delle scorte - Rotazione del magazzino
“Correttivi congiunturali di settore”, per tutti i soggetti non congrui	- Margini - Utilizzo degli impianti - Incidenza degli acconti sul totale dei compensi (per i professionisti)
“Correttivi congiunturali individuali”, per i soggetti non congrui che presentano una riduzione dei ricavi/compensi dichiarati	- Analisi del grado di crisi

ACCERTAMENTO: VENDITE IMMOBILIARI E FISCO, NUOVE INDICAZIONI - Circolare 14 aprile 2010, n. 18/E

(Agenzia delle Entrate)

In merito alle compravendite immobiliari sono fornite dall’Agenzia delle Entrate precisazioni sui nuovi accertamenti e istruzioni agli Uffici periferici per la gestione del contenzioso in corso.

PREVIDENZA

PREVIDENZA: PISA, LUCCA E MASSA CARRARA, PER LA SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI OCCORRE L'ISTANZA - Circolare 9 aprile 2010, n. 58

(Inps)

In relazione agli eventi meteorologici che nel dicembre 2009 hanno colpito le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010 è stata disposta la sospensione - dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 - degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

Zogno (BG) Via Mazzini 1
Bergamo (BG) Passaggio Don Seghezzi 3
Serina (BG) Via Dante Alighieri 12

Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

professionali, compresa la quota a carico di dipendenti e collaboratori. A tal fine l'Inps ricorda che è necessario presentare alla sede Inps territorialmente competente un'apposita istanza, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e la certificazione di inagibilità.

CONTABILITÀ

CONTABILITÀ: CASSE ED ENTI PREVIDENZIALI, DISCIPLINATI I BILANCI “TECNICI” - Comunicato Stampa 8 aprile 2010

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Il Ministero del Lavoro ha emanato le regole per la redazione dei bilanci tecnici da parte delle Casse e degli Enti previdenziali e assistenziali (quali le Casse di avvocati, commercialisti, ragionieri, notai, geometri, medici e dentisti, ingegneri e altri liberi professionisti).

IMPRESE

IMPRESE: REGISTRO IMPRESE, APPROVATI I NUOVI MODELLI - Decreto ministeriale 23 marzo 2010

(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2010)

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (attuativo dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, istitutivo del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile presso le Camere di Commercio), il Registro delle Imprese è tenuto a rilasciare, anche per corrispondenza e in via telematica, i certificati di iscrizione o annotazione nel Registro stesso o certificati attestanti il deposito di atti richiesti a tal fine (oppure la mancanza di iscrizione).

I nuovi modelli

Ora, il Ministero dello Sviluppo Economico ha:

- a) modificato i modelli dei suddetti certificati-tipo;
- b) approvato un modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa (di cui all'art. 9, comma 7, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modifiche dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, modificato dall'art. 23, comma 13, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 3 agosto 2009, n. 102).

Attenzione

Si ricorda che i precedenti modelli erano stati approvati dal D.M. 13 luglio 2004, successivamente integrato dal D.M. 25 febbraio 2005.

IMPRESE: “COMUNICA”, ISTRUZIONI ANCHE DALL’INAIL - Comunicato Stampa 2 aprile 2010

(Inail)

In merito alle modalità di utilizzo di “Comunica”, il nuovo canale telematico che consente alle aziende e ai loro intermediari di assolvere in via telematica, attraverso le Camere di Commercio, agli adempimenti dichiarativi nei confronti di Registro delle Imprese, Inail, Inps e Agenzia delle Entrate, anche l’Inail detta le istruzioni operative.

BILANCIO

BILANCIO: OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, LO IAS 24 PIÙ RIGIDO DEL CODICE CIVILE - Documento 17 marzo 2010

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)

Zogno (BG) Via Mazzini 1
Bergamo (BG) Passaggio Don Seghezzi 3
Serina (BG) Via Dante Alighieri 12

Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

È stato pubblicato lo studio del Cndc (anticipato nei giorni scorsi) relativo alle novità emanate attorno ad uno degli aspetti più interessanti del sistema di corporate governance: l'informativa di bilancio di talune operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-bis), del Codice civile.

Il quadro normativo

La Direttiva 2006/46/CE ha imposto alle società di capitali comunitarie di inserire nella nota integrativa un'informativa sulle operazioni "rilevanti" che potrebbero essere state condotte a condizioni "particolari", alla luce dei rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti. Il citato provvedimento comunitario è stato attuato in Italia dal D.Lgs. n. 173/2008, che ha introdotto nel Codice Civile la disciplina delle operazioni con parti correlate (artt. 2427 e art. 2435-bis), oltre a modificare più normative: il D.Lgs. n. 127/1991 (Bilancio consolidato delle società mercantili, industriali e di servizi), il D.Lgs. n. 87/1992 (Bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari), il D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), il D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).

Attenzione

Ai fini della definizione di "parti correlate" si deve fare riferimento allo Ias 24.

Decorrenza

L'art. 2427, comma 1, n. 22-bis) del Codice civile si applica a decorrere dai bilanci e dalle relazioni relative agli esercizi iniziati dopo il 21 novembre 2008, e quindi in linea di massima (in caso di coincidenza con l'anno solare) nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2009.

Ambito di applicazione soggettivo

La normativa sulle parti correlate si applica anche a Sapa, Srl, società cooperative e consorzi costituiti nella forma di società di capitali.

Esempi di operazioni con parti correlate

- Acquisti o vendite di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
- Acquisti o vendite di immobilizzazioni;
- Prestazioni di servizi;
- Trasferimenti di concessioni e licenze;
- Erogazione di finanziamenti;
- Apporti di capitale in denaro o in natura;
- Contratti di garanzia o pegno;
- Impegni di fare, non fare o permettere condizionati al verificarsi o al non verificarsi di un particolare evento futuro;
- Estinzione di passività per conto della società che redige il bilancio o della società per conto della parte correlata.

Requisiti richiesti affinché sorga l'obbligo

Si tenga presente però che, mentre per lo IAS 24 l'informativa è richiesta per tutte le suddette operazioni, la legge italiana prescrive tale adempimento in nota integrativa soltanto per le operazioni che soddisfano le seguenti condizioni:

1. l'operazione è rilevante;
- e
2. essa non è stata conclusa a normali condizioni di mercato.

Contenuto dell'informativa

Nell'informativa devono essere indicati:

- l'importo dell'operazione;
- la natura del rapporto con la parte correlata;
- ogni altra informazione necessaria alla comprensione del bilancio.

Zogno (BG) Via Mazzini 1
Bergamo (BG) Passaggio Don Seghezzi 3
Serina (BG) Via Dante Alighieri 12

Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

PROCEDURE AMMINISTRATIVE: APPALTI PUBBLICI, CAMBIANO LE NORME SUI RICORSI - D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53

(Gazzetta ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che - recependo la direttiva 2007/66/CE (che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE) - introduce anche in Italia nuove regole in materia di procedure di ricorso relative all'aggiudicazione di appalti pubblici.

VERSAMENTI

VERSAMENTI: DIRITTI DOGANALI, FISSATO L'INTERESSE PER IL PAGAMENTO DIFFERITO - Decreto ministeriale 26 febbraio 2010

(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2010)

Per il pagamento differito dei diritti doganali, effettuato oltre i 30 giorni, si applica un interesse fissato semestralmente con apposito decreto, sulla base del rendimento netto dei Bot a tre mesi. Lo stabilisce l'art. 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico Doganale), come sostituito dall'art. 5, comma 2, della L. 25 luglio 2000, n. 213. Per il periodo dal 13 gennaio al 12 luglio 2010, il D.M. 26 febbraio 2010 ha fissato il saggio di interesse nella misura dello 0,323 per cento annuo.

DOGANE

DOGANE: ACCISE, SLITTA IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ELETTRONICO - Determinazione 1° aprile 2010, n. 38869

(Agenzia delle Dogane)

Dal 1° gennaio 2011, per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e agli altri tributi indiretti (di cui agli artt. 6 e 61 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) sarà obbligatorio adottare il documento amministrativo in formato elettronico. Pertanto, fino al 31 dicembre 2010 le spedizioni dei prodotti soggetti ad accisa continueranno ad essere trattate sulla base della legislazione vigente al 31 dicembre 2009.

Attenzione

Come anticipato nei giorni scorsi, dal 1° giugno 2010 la ricezione del documento amministrativo e la trasmissione della relativa nota di ricevimento dovranno essere effettuate in forma elettronica.

SETTORE AEROPORTUALE: DOGANE, DICHIARAZIONI DI INGRESSO E USCITA CON NUOVE REGOLE DAL 2011 - Comunicato Stampa 13 aprile 2010

(Agenzia delle Dogane)

A decorrere dal 1° gennaio 2011 nelle dichiarazioni sommarie di ingresso e di uscita sarà obbligatorio indicare i dati relativi alla sicurezza: a tal fine occorre inviare in via telematica i manifesti in arrivo e in partenza (MMA e MMP). Ora l'Agenzia delle Dogane interviene per precisare gli adempimenti a carico degli operatori economici del settore aeroportuale.

ACCISE

ACCISE: GASOLIO E GPL PER RISCALDAMENTO, PRECISAZIONI SUGLI SCONTI - Nota 12 aprile 2010, n. 41017

(Agenzia delle Dogane)

Zogno (BG) Via Mazzini 1
Bergamo (BG) Passaggio Don Seghezzi 3
Serina (BG) Via Dante Alighieri 12

Telefono: 0345/90889 Fax: 0345/50698 Email: info@studiomazzoleni.com

Un invito ai Comuni ad individuare le “porzioni edificate” non metanizzate ubicate nel centro abitato, ai fini dell’applicazione delle riduzioni di prezzo previste dal 2000 per gasolio e Gpl in determinate zone: questo il contenuto di una nota diffusa dall’Agenzia delle Dogane. In particolare, nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E (individuate dai Comuni stessi con un’apposita delibera consiliare) i combustibili vengono ceduti a un prezzo ridotto, ai sensi della Finanziaria 1999 (art. 8, comma 10, lett. c), L. 23 dicembre 1998, n. 448), modificata dalla Finanziaria 2000 (art. 12, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488).

“Frazioni di Comuni”

Sono le porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, comprese le aree su cui insistono le case sparse (art. 4, comma 2, D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modifiche dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 e modificato dall’art. 27, comma 3, della Finanziaria 2001, L. 23 dicembre 2000, n. 388).

Frazioni parzialmente non metanizzate

Lo sconto di cui sopra spetta anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale (art. 13, comma 2 della Finanziaria 2002, L. 28 dicembre 2001, n. 448). Tale disposizione non è stata peraltro richiamata nella Finanziaria 2010 (L. 23 dicembre 2009, n. 191), con il conseguente venir meno del suddetto beneficio fiscale nelle frazioni parzialmente non metanizzate comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale e l’insorgere di grossi dubbi interpretativi.

Soluzione fornita dall’Agenzia delle Dogane

Il beneficio fiscale in commento si applica a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le “porzioni edificate” non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Sono invece escluse le “porzioni edificate” situate all’interno del centro abitato dove è ubicata la sede comunale, anche se sono state individuate dalle delibere consiliari come “non metanizzate”.

Invito ai Comuni a chiarire le situazioni dubbie

L’Agenzia delle Dogane invita comunque i Comuni a distinguere le “porzioni edificate” non metanizzate ubicate nel centro abitato ove ha sede la casa comunale da quelle che invece si trovano fuori (per le quali spetta l’agevolazione). A tal fine può essere utilizzato il modello fac-simile riportato in calce.

Istanza di rimborso

I fornitori che hanno fatturato il gasolio o il Gpl a prezzo pieno potranno effettuare le relative riduzioni di prezzo presentando agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti un’apposita istanza di rimborso.